

Uffici

Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124 T: +39 02 676441

Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131 T: +39 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131 T: +39 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125 T: +39 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121 T: +39 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122 T: +39 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131 T: +39 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124 T: +39 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121 T: +39 085 4210479

Roma

Via Curtatone 3, 00185 T: +39 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123 T: +39 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138 T: +39 045 8114111

Highlights di questo numero:

- Redditi di capitale Interpello n. 452 del 2 novembre 2023
- Beni ai soci assegnazione agevolata Risposta n. 457/2023
- Scissione seguita dalla trasformazione agevolata della beneficiaria in società semplice ex legge - Risposta n.546 del 10 novembre 2023
- Credito d'imposta dei soggetti che operano nel settore turistico e il tema sull'indebito recupero tramite compensazione con un debito IVA non sussistente. - Risposta n. 460 del 13 novembre 2023

Legislazione

Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 e di attuazione della direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021 - Provvedimento del 20 novembre 2023

Secondo le attribuzioni conferitegli il Direttore dell'Agenzia Entrate ha disposto il decreto legislativo 32 del 1° marzo 2023 attuando la direttiva UE 2021/514 a modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio in merito allo scambio automatico e obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

Tale direttiva citata, nello specifico, determina lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e gestori di piattaforme digitali e amministrazioni.

Calcolo del contributo a fondo perduto - Provvedimento del 24 novembre 2023 Prot. N. 411179

L'art. 9 c. 3 del D.lgs. n.176 del 18 novembre 2022 ha previsto l'erogazione di un contributo a fondo perduto verso coloro che sostengono spese nel 2023 in interventi edilizi detraibili dall'IRPEF.

L'istanza poteva essere presentata nel mese di ottobre e gli importi richiesti vengono ripartiti sulla base dei contributi richiesti mediante l'istanza. Se il rapporto fra le risorse finanziarie e l'ammontare complessivo - dei contributi richiesto è superiore al 100% dei contributi richiesti, allora la percentuale erogata sarò pari a 100; se invece è compreso fra il 10 e il 100 sarà applicata la percentuale risultante dal rapporto.

Crediti di imposta non utilizzabili. Art 25 comma 1 Decretolegge 10 agosto 2023 - Prot n. 2023/410221

La comunicazione dei crediti di imposta non utilizzabili è inviata dal 1° dicembre 2023 tramite un apposito servizio web da cui possono anche essere consultati i dati delle comunicazioni inviate.

La comunicazione deve contenere il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura; per i crediti non tracciabili sono indicati gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura. Nella comunicazione viene indicata anche la data in cui l'ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell'evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

L'Agenzia delle Entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati. Si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A. al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'anagrafe tributaria, designato come responsabile del trattamento. I dati trattati dall'Agenzia delle Entrate rappresentano il set informativo minimo per la corretta acquisizione delle comunicazioni.

Percentuali di credito di imposta spettanti alle fondazioni di origine bancaria - Prot n.2023/413305

Per assicurare il finanziamento stabile dei centri di servizio per il volontariato è stato istituito il fondo unico nazionale che viene alimentato dai contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria. La percentuale in base alla quale viene determinato il credito di imposta per il 2023 alle fondazioni di origine bancaria per i versamenti effettuati al fondo unico nazionale è pari al 30,8701%.



Prassi

Imposte sui redditi

Rinvio del versamento della seconda rata di acconto - Circolare n. 31/E del 9 novembre 2023

Mediante l'articolo 4 del decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023 è stata stabilita, per il solo periodo di imposta 2023, la possibilità di effettuare il versamento della seconda rata di acconto entro il 16 gennaio 2024 oppure in cinque rate mensili a decorrere da gennaio 2024 e aventi scadenza ogni 16 del mese.

- Possono avvalersi del differimento le persone fisiche che:
- Risultano titolari di partita IVA;
- Dichiarano un ammontare di compensi nel periodo di imposta 2022 non superiore a Euro 170.000;
- Risultano essere imprenditori individuali o lavoratori autonomi o titolati d'impresa a conduzione familiare o dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Per quanto riguarda la soglia dei compensi sovra citata, vengono presi in considerazione i compensi e i ricavi dell'art. 57 del TUIR dichiarati per il periodo di imposta 2022. Nel caso in cui si esercita più di un'attività si prende in considerazione la somma dei vari compensi e ricavi, mentre nel caso di attività agricole si prende in considerazione il volume di affari contenuto nella dichiarazione IVA.

Codici tributo a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 36 Bis del Dpr 600/1973 - Risoluzione n. 60/E dell'8 novembre 2023

A seguito delle comunicazioni inviate, al fine di consentire i versamenti ai sensi dell'Art. 36 bis del DPR n.600/1973 sono stati costituiti una serie di codici. Tali codici sono utilizzabili nel caso in cui non si intenda versare l'importo complessivo ma, solo una parte di quello riportato nell'F24.

Alcuni dei codici sono i seguenti:

- 6859; crediti di imposta investimenti ZLS.
- 6978; crediti di imposta a favore di imprese turistiche per canoni di locazione.
- 1862; imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito alle attività immateriali.

I codici citati insieme a tutti gli altri presenti nella Risoluzione n. 60/E novembre 2023, durante la compilazione dell'F24 vanno inseriti nella sezione Erario in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati.

Codici Tributi per l'utilizzo, mediante F24, dei crediti d'imposta per le imprese che acquistano gasolio - Risoluzione n. 61/E del 10 novembre 2023 Risoluzione n. 63/E del 24 novembre 2023 Risoluzione n. 64/E del 24 novembre 2023

È stato previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto per le effettuano che acquistano gasolio, ma solo in presenza di alcuni requisiti. Il Credito di imposta che si viene a creare, può essere utilizzato solo mediante compensazione in F24 il quale, deve essere trasmesso obbligatoriamente

tramite i servizi telematici messi a diposizione dall'Agenzia delle Entrate. L'ammontare del credito può essere visualizzato, da ciascun beneficiario, mediante il proprio cassetto fiscale.

Le imprese che possono usufruire di tale credito vengono comunicate, insieme a, credito spettante, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'Agenzia delle Entrate. Per compensare mediante F24, sono stati istituiti i seguenti codici:

- 7058; credito di imposta per l'acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese che esercitano attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità;
- 7056; credito di imposta per l'acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di merci in conto proprio;
- 7055; credito di imposta per l'acquisto di gasolio a favore delle imprese che effettuano servizi di trasporto di persone su strada.

Il codice tributo, durante la compilazione dell'F24, va inserito nella sezione Erario in corrispondenza delle somme indicate bella colonna importi a credito compensati.

Obblighi di monitoraggio fiscale: caso di esonero per le imprese di assicurazione - Risoluzione n. 62/E del 13 novembre 2023

Secondo l'art. 1 del decreto-legge. n. 167 del 28 giugno 1990 gli intermediari bancari e finanziari, gli operatori finanziari che intervengono nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle Entrate dati in materia di monitoraggio fiscale, soprattutto nel caso in cui vengano effettuate operazioni di importo pari o superiore a Euro 5.000 per conto o a favore di terzi. Mediante il D.lgs. n. 125 del 4 ottobre 2017 vi è stata l'introduzione di alcune modifiche, le quali hanno previsto che fra i soggetti inclusi nell'ambito dell'assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale risultano essere incluse anche le imprese di assicurazione, fra cui quelle che possiedono/non possiedono una succursale in Italia ma aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato.

Gli obblighi di monitoraggio fiscale vengono meno in alcuni casi; uno, riguarda quello in cui i trasferimenti dall'estero siano relativi ad operazioni che comportano la produzione di reddito da capitali assoggettabili dall'intermediario residente a ritenuta o l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Affinché possa essere applicato l'esonero il trasferimento deve avvenire dall'estero, i redditi di capitali devono aver già scontato una tassazione, la quale avviene dall'intermediario residente in quanto, requisito imprescindibile è che nell'operazione transfrontaliera intervenga un intermediario finanziario residente.



Redditi di capitale - Interpello n. 452 del 2 novembre 2023

Secondo l'art. 60 c. 1 del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, i proventi derivanti dalla partecipazione diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti e organismi se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati vengono considerati come redditi di capitale o redditi diversi.

Ciò però, è applicabile in presenza di alcune condizioni:

- l'impegno di investimento complessivo comporta un esborso pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo;
- i proventi maturano dolo dopo che tutti i soci o partecipanti dell'organismo di investimento abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto dallo statuto;
- 3. le azioni, quote o strumenti finanziari siano detenute per almeno cinque anni.

La carenza di uno dei requisiti sovra citati non determina la qualificazione dei proventi come redditi collegati alla prestazione lavorativa ma, caso per caso si vanno ad analizzare le varie fattispecie in modo da verificare se alle somme possa essere attribuita o meno la natura finanziaria. Ad esempio, la detenzione di strumenti finanziari aventi le medesime caratteristiche da parte degli altri soci o la presenza di un'adeguata remunerazione lavorativa possono essere considerati come indicato della natura finanziaria del reddito.

Distribuzione gas - Trasferimento di azienda/ramo d'azienda non soggetto ad IVA (Decreto Letta) - Risposta n.455/2023

I fattori rilevanti dell'esistenza dell'azienda o del ramo d'azienda possono individuarsi nell'organizzazione', nei 'beni' e nel loro fine ovvero per l'esercizio dell'impresa. Tutti questi elementi devono costituire un unicum destinato all'esercizio di impresa. Quando si parla di cessione di azienda, infatti, la suprema Corte ha precisato che si deve trattare di un insieme organicamente finalizzato all'esercizio dell'attività di impresa. Nel caso in cui vi sia il passaggio di distribuzione di gas dal gestore uscente al gestore entrante, ciò che rileva ai fini della applicazione dell'IVA secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia è:

- 1. La possibilità che l'attività di impresa proceda da parte del cessionario con un complesso di beni che permetterà l'attività economica;
- 2. Il complesso di beni deve mantenere la sua identità funzionale anche dopo il trasferimento.

Depone anche l'obbligo da parte del gestore entrante di assumere il personale del gestore uscente

Beni ai soci - assegnazione agevolata - Risposta n. 457/2023

L'articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 prevede un regime fiscale agevolato che consente l'assegnazione e la cessione agevolata ai soci di beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e dei beni mobili iscritti in pubblici registri, nonché in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.

Questa facoltà di cedere ai soci alcuni beni si traduce in un assolvimento di un'imposta sostitutiva delle imposte Ires e Irap e applicazione dell'imposta proporzionale di registro ridotte della metà e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa. Il regime agevolativo in esame è finalizzato alla fuoriuscita dalle società di beni immobili che potrebbero essere nuovamente immessi nel mercato immobiliare favorendo la circolazione dei beni stessi. È possibile che ci sia anche la fattispecie del contratto a favore di terzi in cui il terzo, non partecipa alla conclusione del contratto e gli viene riconosciuto il diritto a pretendere la prestazione da parte del promittente. Tale norma prevede che i soggetti nei confronti dei quali la società può procedere all'assegnazione agevolata dei beni debbano necessariamente rivestire la qualifica di socio della società alla data ivi indicata

Chiusura del fallimento in pendenza di giudici - Risposta 471/2023

Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte per mancato pagamento a causa di procedure concorsuali o procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, il cedente del bene ha diritto di portare in detrazione (art 19) l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.

Il legislatore ha precisato che nel fallimento, in particolare, per poter verificare l'infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto, oppure alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso. Secondo il legislatore, il mancato pagamento assume rilievo costitutivo nelle sole ipotesi in cui il creditore abbia esperito tutte le azioni volte al recupero del proprio credito ma non abbia trovato soddisfacimento. Dunque, il presupposto che consente di emettere la nota di variazione in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose si realizza quando la pretesa creditoria rimane insoddisfatta quando si ha una ragionevole certezza dell'incapienza del patrimonio del debitore.

Acquisto di crediti bonus fiscale: provento derivante dalla differenza fra credito di imposta e costo di acquisto - Interpello n. 472 del 30 novembre 2023

Mediante il sostenimento di spese inerenti a interventi edilizi, sulla base degli ex art. 119 e 121 del decreto-legge 34 del 2020 si vengono a generare dei crediti d'imposta da poter utilizzare in compensazione in quattro rate annuali. I crediti che si vengono a generare possono essere ceduti ad altri soggetti, fra cui studi associati.

La cessione può portare a un provento dato dalla differenza fra il valore nominale del credito e il costo di acquisto dello stesso. Nel caso dello studio associato, il provento non risulta rientrare nella definizione di reddito dell'art. 1 e 6 del TUIR in quanto non è assimilabile come reddito da capitale ed inoltre non è un reddito generato dallo svolgimento di prestazioni professionali rese dallo Studio e/o da soggetti associati.

Quanto sopra, fa sì che il ricavo che si viene a generare non genera, in capo allo Studio associato, un reddito imponibile. Di conseguenza, esso rappresenta un provento percepito nell'esercizio dell'attività professionale e assoggettato alla tassazione prevista dall'art. 54 del TUIR.



Adempimenti tributari a carico della stabile organizzazione in Italia in esecuzione di contratti stipulati direttamente da una banca estera - Risposta n. 543 del 6 novembre 2023

L'Istante, istituto di credito operante in Italia mediante stabile organizzazione svolgente attività di deposito titoli e strumenti finanziari in amministrazione, asserisce che gli effetti delle fusioni transfrontaliere, operate nello stato estero, assumono validità nel territorio italiano. L'istante pertanto ritiene che la stabile organizzativa debba svolgere il ruolo di rappresentante fiscale e che sia responsabile in solido con la casa madre nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

L'Agenzia Entrate, pronunciatasi in merito alla fattispecie di cui sopra, asserisce che la Stabile Organizzazioni debba effettivamente svolgere ruolo di rappresentante fiscale della Casa Madre per gli adempimenti correlati al ruolo di sostituto d'imposta in Italia di quest'ultima in relazione ai rapporti derivanti da quanto stipulato contrattualmente dalla stessa Casa Madre. Circa, invece, il secondo quesito definisce che, la Casa madre risponde nei confronti dell'Erario di qualunque violazione commessa dalla Stabile Organizzazione incluse quelle eventuale in qualità di rappresentante fiscale.

Scissione seguita dalla trasformazione agevolata della beneficiaria in società semplice ex legge - Risposta n.546 del 10 novembre 2023

L'istante propone istanza di interpello, in relazione ad operazioni volte al trasferimento di un complesso immobiliare a favore di una NewCo, in merito all'assenza di abuso della predetta fattispecie in quanto, l'istante sostiene che quest'ultima non sia finalizzata alla realizzazione di un vantaggio fiscale indebito e che sia priva di sostanza economica.

L'Agenzia Entrate pronunciatasi in merito asserisce che le argomentazioni riportate dall'Istante non siano idonee a escludere la sussistenza di una fattispecie di abuso in quanto non forniscono una giustificazione alle scelte effettuate. Infatti, in una condizione dove la vendita del complesso immobiliare fosse dovuta al numero elevato di soci, essa poteva essere risolta tramite una semplice vendita diretta da parte dell'istante o dalla beneficiaria della scissione, esclusa, nel caso specifico, per gli eccessivi oneri fiscali.

IVA

Credito d'imposta dei soggetti che operano nel settore turistico e il tema sull'indebito recupero tramite compensazione con un debito IVA non sussistente. -Risposta n. 460 del 13 novembre 2023

L'Istante, a seguito di agevolazioni fiscali su lavori effettuati sulla propria struttura ricettiva, asserisce di poter chiedere a rimborso l'eccedenza IVA versata in compensazione mediante F24.

A tal proposito, l'Agenzia Entrate stabilisce che quanto asserito dall'Istante non può essere condiviso in quanto tale fattispecie avrebbe solo lo scopo di maturare in sede di dichiarazione Iva annuale una eccedenza a credito Iva da chiedere a rimborso andando ad eludere i limiti di utilizzo del credito d'imposta.

Contatti

Studio Associato - Consulenza legale e tributaria

E: it-fm-tpp@kpmg.it













Tax Newsletter, 11/2023

© 2023 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.